

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1845 del 12/04/2022
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI - Variante di concessione per occupazione di terreno demaniale del torrente Parma, rio Gattara e rio Scalia in comune di Langhirano (PR) - Richiedente Comune di Langhirano - Pratica GenioWeb PR16T0038 - Sinadoc 8691/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1964 del 12/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dodici APRILE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

RICHIAMATA la determina DET-AMB-2020-5460 del 12/11/2020 con cui è stata concessa al Comune di Langhirano porzione di pertinenza del rio Scalia in comune di Langhirano ad uso pista ciclabile e attività ludico sportive e attraversamento con scatolare per una lunghezza pari a 283m e

scadenza il 31/12/2038;

PRESO ATTO della domanda di variante pervenuta il 16/03/2021 e registrata al protocollo con identificativo PG/2021/41148 con cui il sig Michele Giordani, c.f. GRDMHL72C31G337J residente nel Comune di Collecchio (PR) persona titolata alla firma degli atti del Comune di Langhirano, P.Iva 00183800341 con sede legale nel comune di Langhirano (PR), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale dei corsi d'acqua torrente Parma e rio Gattara, individuata al foglio 24 fronte/parte dei mappali 32, 66, 979 e 980 del comune di Langhirano (PR), ad uso occupazione con pista ciclopedonale e attraversamento;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 88 del 31/03/2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007,

PRESO ATTO del doppio assenso espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico nota PG/2021/158893 del 14/10/2011 e precedente Nullaosta emesso in relazione alla DET-AMB-2020-5460 del 12/11/2020), che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione,

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

ACCERTATO che l'Ente richiedente ha versato le spese istruttorie la somma pari a € 75,00 in data 16/03/2021;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al **Comune di Langhirano**, P.Iva 00183800341 la variante di concessione in estensione per l'occupazione di area del demanio idrico dei corsi d'acqua **torrente Parma e rio Gattara e Scalia**, sita nel capoluogo del comune di Langhirano (PR), catastalmente identificata al foglio 24 fronti mappali 32, 66, 979, 980 e al foglio 34 mappali 96 e 144, per uso occupazione con pista ciclopedonale, attività ludico sportive e attraversamento, codice pratica **PR16T0038**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2040**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dall'Ente concessionario in data 08/04/2022 (PG/2022/59388 del 08/04/2022);
4. di stabilire la non applicazione del canone annuo ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.173/2014 punto 1;
5. di stabilire l'esenzione al pagamento del deposito cauzionale ai sensi della L.R. 2/2015 art. 8 comma 4;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio Tomasaz;
10. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi

dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al **Comune di Langhirano**, P.Iva 00183800341 (cod. pratica **PR16T0038**).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce ai corsi d'acqua **torrente Parma e rio Gattara**, individuata al foglio 24 fronti mappali 32, 66, 979, 980 del Comune di Langhirano (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso **pista ciclopedonale ed attraversamento**

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario **non** è tenuto a corrispondere il canone annuo ai sensi dell'art 20 LR 7/2004 e della DGR 173/2014

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il concessionario **non** è tenuto a corrispondere il deposito cauzionale ai sensi della L. R. 2/2015 art. 8
2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata per **19 anni fino al 31/12/2040**
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi

previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è

tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - ARSTPC.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione

amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico dell'ARSTPC ricevuto con protocollo PG/2022/45065 del 17/03/2022, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.



- essere interdetta al passaggio e la popolazione dovrà essere avvisata anche attraverso i sistemi di allertamento di protezione civile a disposizione del Comune, con particolare attenzione ai fabbricati ed ai terreni coltivati ad orto posti in sinistra idraulica a monte del ponte suddetto;
2. per il nuovo tratto di pista ciclabile in accordo con il punto di cui sopra, installare apposita cartellonistica di avviso con elaborati grafici e documentazione fotografica di avvenuta installazione da produrre e far pervenire allo Scrivente Servizio. Il nuovo tratto di pista ciclabile sarà interdetto al passaggio e la popolazione dovrà essere avvisata anche attraverso i sistemi di allertamento di protezione civile a disposizione del Comune, con particolare attenzione ai fabbricati ed ai terreni coltivati ad orto posti in sinistra idraulica;
 3. alla realizzazione dell'attraversamento del Rio Gattara con uno scatolare in c.a. di dimensioni non inferiore a 5 m x 2,5 m con franco minimo di 1,00 m;
 4. in accordo con gli elaborati esecutivi prevedere apposite difese in massi cementati a monte e a valle dell'attraversamento al fine di evitare fenomeni di erosione e di aggramento del manufatto;
 5. sarà a carico del proponente la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'attraversamento e delle relative difese in massi cementati sul rio Gattara a monte per un tratto pari a 200 metri fino al successivo intubamento e a valle per un tratto pari a 50 m fino al torrente Parma per un totale di 250 metri al fine di mantenere efficiente la sezione di deflusso impedendo depositi incontrollati di inerti o altro materiale flottante;
 6. il proponente sarà custode e pieno responsabile delle aree demaniali concessionate e dovrà quindi periodicamente verificarne l'effettiva funzionalità idraulica; tale verifica dovrà essere in particolare eseguita dopo ogni piena significativa del corso d'acqua.
 7. le aree confinanti con il torrente Parma dovranno essere mantenute esondabili, in armonia con quanto previsto dalle mappe del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni. In nessun modo dovrà essere variata la quota topografica attuale.

Relativamente alla sicurezza, in relazione a possibili piene del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa.

E' esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Durante il periodo di concessione il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree in oggetto del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Servizio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

Essendo l'area potenzialmente esondabile, il responsabile della richiesta dovrà informarsi



quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

GG

passaggio e la popolazione dovrà essere avvisata anche attraverso i sistemi di allertamento di protezione civile a disposizione del Comune, con particolare attenzione ai fabbricati ed ai terreni coltivati ad orto posti in sinistra idraulica a monte del ponte suddetto;

- 2 le aree a monte ed a valle del ponte provinciale dovranno essere mantenute esondabili, in armonia con quanto previsto delle mappe del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni. La prima campata in sinistra idraulica dovrà essere libera di convogliare le acque di piena;
- 2 per mantenere l'efficienza idraulica del Rio Scalia, dovrà essere regolarmente effettuata la pulizia del tratto sottostante la passerella di attraversamento, con oneri a carico del Comune, allo scopo di mantenere contenuto il valore della scabrezza così come indicato dall'elaborato di progetto a firma del Comune di Langhirano, conservando il franco minimo di 1,00 m.

Si richiamano, inoltre, le prescrizioni dettate con parere ns. prot. PC/2018/462 del 08/01/2018, rilasciato per i lavori di somma urgenza relativi all'Evento alluvionale dell'11 e 12 Dicembre 2017 ed erosione torrentizia con rischio di esondazione per area urbanizzata in sponda sinistra conseguente alla piena del Torrente Parma_ (1. al fine di non creare problemi di ostruzione alla seconda campata sinistra del ponte, i repellenti predisposti dovranno essere rimossi e trasformati in difese di massi ciclopici cementati di adeguate dimensioni e posati ad adeguata profondità; 2. in considerazione del fatto che trattasi di area esondabile, la sommità di tali difese dovrà essere ad una quota inferiore di almeno 0.5 m rispetto alla quota di piena duecentennale).

Si ricorda, infine, che la manutenzione delle nuove opere di difesa idraulica realizzate - di competenza del Comune di Langhirano, così come previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico sulle opere idrauliche e smi.


Il presente parere - rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, con l'obbligo della piena osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti ed in conformità agli elaborati di progetto trasmessi.

Si precisa che l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori in oggetto dovrà essere rilasciata da ARPAE. Dovranno essere comunicati all'Ufficio scrivente le date di inizio e fine dei lavori, oltre al nominativo della Ditta incaricata dell'esecuzione dei medesimi.

Distinti saluti

Dr. Ing. Gabriele Alifraco
(Documento Firmato Digitalmente)

MICHELE



**PROVINCIA
DI PARMA**
IL DIRIGENTE

Dr. Gabriele Annoni

Dirigente Servizi:
Viabilità e T.E.; Finanziario,
Personale, Programmazione rete
scolastica, Sistemi Informativi,
Provveditorato, Protocollo Archivio,
Contratti Appalti Espropri,
Sicurezza sul lavoro

P.le della Pace, 1
43121 Parma
Tel. 0521 931301
Fax 0521 931318

e-mail g.annoni@provincia.parma.it www.provincia.parma.it

Parma 02.03.2018
Prot. 5513

Ill.mo Ing.
Michele Giordani
Responsabile del Settore
Gestione del Territorio
del Comune di Langhirano


OGGETTO: S.P. 98 "di Mulazzano" - Autorizzazione pista ciclo pedonale.
Riferimento in merito alla richiesta 26.01.2018 prot.1565.

Con la presente si autorizza, per quanto di competenza, la realizzazione della pista ciclo pedonale rappresentata in attraversamento al ponte in Langhirano sulla S.P.98 "di Mulazzano", sotto la prima arcata in sinistra idraulica.

Si intende che il gestore dell'opera sarà responsabile per quanto riguarda l'utilizzo della pista stessa nel tratto in questione, con particolare riguardo alla sicurezza dell'utenza in riferimento allo stato di manutenzione del manufatto, ad esempio per eventuali cadute accidentali di materiali o mezzi dal piano viabile.

Cordialità

Il dirigente
- Dott. Gabriele Annoni



E
Comune di Langhirano
Comune di Langhirano
Protocollo N. 0003732/2018 del 02/03/2018

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.